

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1183 del 11/03/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. MARIA CECILIA HOSPITAL SPA PRESIDIO SANITARIO SAN PIER DAMIANO HOSPITAL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CORRIERA, N.1 E PRESIDIO SANITARIO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PORTISANO, N.1. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1213 del 11/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno undici MARZO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **MARIA CECILIA HOSPITAL SPA PRESIDIO SANITARIO SAN PIER DAMIANO HOSPITAL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CORRIERA, N.1 E PRESIDIO SANITARIO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PORTISANO, N.1. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** .

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 07/06/2019 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2019/96533 del 19/06/2019 - pratica **SinaDoc n. 19177/2019**, dalla Società **Maria Cecilia Hospital SPA – Presidio Sanitario San Pier Damiano Hospital** (C.F./P.IVA 00178460390), avente sede legale in Comune di Cotignola, Via Corriera, n.1, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, del Presidio Sanitario sito in Comune di Faenza, Via Portisano, n.1, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **19177/2019**, emerge che:

- La Società Maria Cecilia Hospital SPA – Presidio Sanitario San Pier Damiano di Faenza, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività sanitaria nell'ospedale sito in Comune di Faenza, Via Portisano, n.1, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 07/06/2019 (PG 2019/96533) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG. 2019/104154);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione a completamento o integrativa (PG 2019/100835)

VISTA la documentazione a completamento presentata dall'Azienda e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/108671 in data 11/07/2019 in merito alla planimetria delle reti fognarie – stato di fatto;

VISTA la richiesta di integrazioni a fini istruttori formulata da ARPAE SAC con PG 2019/110207 in data 12/07/2019 per le matrici: scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, valutazione di impatto acustico e emissioni in atmosfera e trasmessa all'Azienda dal SUAP in data 16/07/2019 (acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/113468) con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa soprarichiamata presentata dalla Società Maria Cecilia Hospital SPA – Presidio Sanitario San Pier Damiano di Faenza e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2019/135807 e PG 2019/135812 in data 03/09/2019;

DATO atto che per le emissioni in atmosfera la società Maria Cecilia Hospital – Presidio Sanitario San Pier Damiano richiede di aderire all'Autorizzazione di Carattere Generale, da ricomprendere comunque nella presente AUA, per gli impianti termici ad uso civile, alimentati a metano, ai sensi dell'art.273Bis, comma 2) del Dlgs n.152/2006 e smi e ricadenti al punto 4.34 della DGR 1769/2010;

RICHIAMATI inoltre i commi 5), 6) e 7) del sopracitato art. 273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi;

VERIFICATO che la Società ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PG. 2019/92598 del 11/06/2019);
- Parere di HERA SPA in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG 2020/5858 del 15/01/2020);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per l'impatto acustico (PG. 2020/7750);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Maria Cecilia Hospital SPA – Presidio Sanitario San Pier Damiano di Faenza nel rispetto di condizioni e prescrizioni per la propria attività sanitaria, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

## DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Società **Maria Cecilia Hospital SPA – Presidio Sanitario San Pier Damiano Hospital** (C.F./P.IVA 00178460390), avente sede legale in Comune di Cotignola, Via Corriera, n.1 per il Presidio Sanitario sito in Comune di Faenza, Via Portisano, n.1, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (ai sensi dell'art. 272, comma 3-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA:

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'Impatto Acustico, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- vengano mantenuti efficienti i sistemi di fonoisolamento-fonoassorbimento acustico (pannelli sui lati est-sud-ovest) applicati alla Centrale Tecnologica, così come descritti nella relazione di impatto acustico (integrazione di agosto 2019);
- i livelli sonori alla sorgente, visto il margine ristretto per il rispetto del limite di immissione differenziale notturno al recettore R3, dovranno essere monitorati, con cadenza triennale e ad ogni intervento sui macchinari, al fine di garantire il mantenimento dei livelli di emissione attuali e l'assenza di componenti tonali;
- i gruppi elettrogeni M6 e M7, posizionati all'interno del locale Centrale Ternologica, non sono stati valutati nella relazione di verifica dell'impatto acustico, in quanto definiti unicamente di emergenza e con attivazione in eventi eccezionali. Qualora per tali gruppi elettrogeni sia prevista, ai fini della sicurezza della funzionalità, un protocollo di azionamento periodico, con specifica durata, dovrà essere prevista la loro caratterizzazione acustica e dovranno essere garantiti livelli acustici ai recettori rispondenti ai limiti di immissione assoluta e differenziale, con riferimento al tempo di riferimento in cui sono azionati. In caso vengano riscontrate non conformità, i gruppi elettrogeni M6 e M7 dovranno essere sottoposti a sistemi di mitigazione acustica, al fine del rispetto dei limiti acustici sopra richiamati.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi e della DGR n.2236/2009 e smi)

**Condizioni**

- Le emissioni in atmosfera della Società Maria Cecilia Hospital SPA nel Presidio sanitario San Pier Damiano, derivano da due centrali tecnologiche (E2 ed E3) alimentate a metano aventi potenzialità termica pari a 1140 kW ognuna, pertanto disciplinate dall'art.273Bis per i medi impianti di combustione. E' inoltre installato un altro impianto termico alimentato sempre a metano avente potenzialità pari a 493 kWt;
- le restanti emissioni afferiscono a: impianto di cogenerazione da 227 kWt (E5), due gruppi elettrogeni di emergenza (E6,E7) e da un estrattore d'aria nel locale batterie.
- Le emissioni E5,E6,E7 rientrano nelle fattispecie di cui all'art.272, comma 1) del Dlgs n.152/2006 e smi quindi con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- E' altresì presente una emissione (E1) a servizio del comparto "risonanza magnetica" quale sfianto di emergenza.

**I limiti di emissione afferenti alle due caldaie ad uso tecnologico alimentate a metano, devono essere adeguati decondo le tempistiche indicate dall'art.273Bis, commi 5), 6) e 7) del Dlgs 152/2006 e smi.**

Le due centrali termiche a cui afferiscono i punti di emissione **E2 ed E3**, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Potenza Termica Singolo Focolare	Alimentazione – Limiti – Frequenza di autocontrollo	
	Metano	Frequenza Autocontrolli
< 3 MWt	Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Nessuna

**Per le due caldaie E2,E3 sopraindicate devono essere effettuate le procedure di autocontrollo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA. In tal senso devono essere effettuati tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**

**Prescrizioni tecniche**

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
- Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO**, dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove

previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

- I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
- I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
- Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione

delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**
- **I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l’azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.**

...omissis...

#### **METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - MISURAZIONI DISCONTINUE**

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1	

UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )

- Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata.**
- La Società è tenuta a dotarsi di un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui annotare:
  - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale (E2,E3,E4,E5);**
  - **i periodi di utilizzo dei gruppi elettrogeni di emergenza (E6,E7);**
  - **gli eventuali periodi di attivazione del sistema di emergenza (E1) a servizio del comparto risonanza magnetica.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA  
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- Le acque reflue industriali provengono dal reparto di emodialisi oltre ai reflui derivanti dalla pulizia e dalle operazioni di sanificazione dei macchinari utilizzati nel reparto di cui sopra;
- le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto e dopo l'opportuna disinfezione sono scaricate nella rete fognaria pubblica, collegata ad impianto di depurazione;
- data l'impossibilità di installare un idoneo pozzetto di campionamento in uscita dalla fossa Imhoff utilizzata per il trattamento dei reflui industriali, la Ditta ha concordato con HERA SPA, di innestare, sulla condotta in pvc che ricapita nella fossa stessa, un apposito rubinetto per il prelievo dei campioni.

**La planimetria della rete fognaria Tavola 3 – agosto 2019, viene allegata alla presente AUA quale parte integrante e sostanziale.**

**Prescrizioni:**

- E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante dal reparto emodialisi. Non sono presenti scarichi da trita padelle.
- Lo scarico al punto S1A deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III-colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:**
  - **COD**≤4000 mg/l
  - **BOD5**≤ 2000 mg/l
  - **SST**≤ 400 mg/l
  - **Cloruri**≤ 5000 mg/l
- Le deroghe di cui sopra sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **1022 mc/anno, 2,8 mc/giorno. Non essendo possibile l'inserimento di strumenti di misura specifici sulla linea di scarico dei reflui, detta quantità verrà definita tenendo conto del volume di acqua che i 12 macchinari attingono dalla rete acquedottistica e che vengono utilizzati per ogni ciclo di terapia considerando che il numero complessivo di sedute è pari a 8112 all'anno;**
- Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio della presente AUA, la Ditta deve presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
  - **Vasca Imhoff;**
  - **Rubinetto prelievi** (sulla condotta di scarico delle acque reflue della dialisi) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla corrispondente Tabella del Regolamento comunale di fognatura e depurazione. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Solidi sospesi totali, Cloruri, Tensioattivi totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE Sezione Territoriale, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
- la Ditta è tenuta al rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/2006 e smi e relative tabelle.

Presidio Sanitario San Pier Damiano Hospital  
Via Portisano 1  
48018, Faenza (Ravenna)  
tel. +39 0546 671111  
fax +39 0546 642801  
mail: info-sp@gvmnet.it

Comitente:  
MARIA CECILIA HOSPITAL S.p.A.  
sede legale: Via Corvara 1  
48033, Cotignola (Ravenna)  
www.gvmnet.it



Proprietà:  
POLIS FONDI IMMOBILIARI  
DI BANCHE POPOLARI S.G.R.p.A.  
Via Solferino 7, 20121 Milano

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)  
AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013

PLANIMETRIA RETI FOGNARIE STATO DI FATTO

NUMERO FOGLIO	2	3
Scala	1:200	

DATA DEL DISEGNO: GIUGNO 2018

CONCESSIONARIA: AGENZIA CESTRELLA - 02 8811  
Via Capotona 7/86 - 07102 Tuffi  
Tel. 0743/241111 Fax. 0743/241110  
Email: info@cestrella.it - www.cestrella.it


RESPONSABILE:  
ING. RAFFAELLA LOMBARDI

NO.	DESCRIZIONE	PROGETTO	VERIFICA	VALIDAZIONE	DATA
1	PROGETTO	PP	CF	RL	GIUGNO 2018
2	VERIFICA	PP	CF	RL	AGOSTO 2018

Planimetria reti fognarie bianca e nera  
Scala 1:200

**LEGENDA RETI FOGNARIE**

- RETE INTERNA ACQUE BIANCHE
- RETE INTERNA ACQUE REFLUE
- SCARICO MISTO ACQUE DIALISI E ACQUE REFLUE
- ⊕ FOSSE IMHOFF
- RETE ACQUE MISTE
- FOGNATURA MISTA PUBBLICA
- ⊙ S1 SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA
- ⊙ S1A SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
- PUNTO DI CAMPIONAMENTO UFFICIALE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DA REPARTO DIALISI
- LIMITE AREA SAN PIER DAMIANO HOSPITAL



TRATTAMENTO REFLUI  
CON DISINFEZIONE AD ACIDO  
PERACETICO

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  
PUNTO DI CAMPIONAMENTO  
UFFICIALE ACQUE INDUSTRIALI  
DA REPARTO DIALISI

ALTRA  
PROPRIETA'

VIA MONTEVECCHI



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**